

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di "Ampliamento della discarica di "Tre Monti": recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto nel Comune di Imola (BO)" presentato da CON.AMI ed HERAmbiente Spa, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 12 dicembre 2016, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera, di seguito riportate:

1. in attuazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di rifiuti, fatti salvi eventuali accordi regionali di cui all'art. 182, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti extra-regionali derivanti dal trattamento di rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati, seppur aventi codice EER (ex CER) 19, qualora il trattamento a cui sono stati sottoposti non ne abbia cambiato sostanzialmente la natura e la composizione;
2. per quanto attiene la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, essendo previsti scavi con profondità superiore a 50 cm, gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente;
3. le aree con scavi aventi profondità maggiore di 50 cm che dovranno essere eseguiti per la realizzazione della linea elettrica dovranno prevedere dei sondaggi preliminari a cura e spese del soggetto intervenente in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente ed in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate;
4. dovrà essere posta particolare cura nella manutenzione e monitoraggio della rete di raccolta e regimazione delle acque superficiali e subsuperficiali;
5. al termine dell'attività di coltivazione della discarica e della sistemazione finale sarà necessario elaborare una ulteriore scheda di valutazione del rischio, aggiornata alla situazione definitiva di assetto del versante, che dovrà costituire l'elaborato guida per il programma di monitoraggio e manutenzione delle opere di drenaggio e consolidamento previste;

**PERMESSO DI COSTRUIRE**

6. per quanto riguarda il permesso di costruire, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e norme:

- a. i lavori dovranno essere iniziati entro il termine di 1 anno dalla data di rilascio ed ultimati entro il termine di 3 anni, pena la decadenza del permesso;
  - b. i termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati, prima della scadenza, con comunicazione motivata del richiedente da presentare allo Sportello Unico nel rispetto di quanto disposto all'art. 19, comma 2 della L.R. 15/2013;
  - c. durante tutta la realizzazione dei lavori, devono essere rispettate le vigenti normative e regolamenti in materia di edilizia e di urbanistica nonché le normative per la sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.lgs. 81/2008;
  - d. devono essere rispettate le normative relative all'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche;
  - e. devono essere rispettate le disposizioni inerenti la sicurezza degli impianti di cui al D.M. 37/2008 e succ. mod.;
  - f. entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque entro la scadenza di validità del titolo, dovrà essere presentata allo sportello unico per l'edilizia la comunicazione di fine lavori corredata della documentazione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità come previsto dall'art. 23, comma 2, della L.R. 15/2013;
7. prima dell'inizio dei lavori relativi agli scavi deve essere data comunicazione scritta alla Soprintendenza Archeologica di Bologna della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni e indicato il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori per le verifiche di competenza;
8. si precisa che l'inizio dei lavori è subordinato ai seguenti preventivi adempimenti:
- a. il committente dovrà presentare allo SUAP, prima dell'apertura del cantiere, comunicazione di inizio lavori corredata dai nominativi del Direttore dei lavori, dell'Impresa, nonché dei dati necessari per l'acquisizione del DURC e la dichiarazione per la richiesta alla Prefettura della "comunicazione antimafia" di cui alla L.R. 18/2016. Inoltre per l'Impresa dovrà essere presentata la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 e gli estremi della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008;
  - b. l'efficacia del permesso di costruire è sospesa come indicato all'art. 9, comma 6 e all'art. 18, comma 12 della L.R. 15/2013, in carenza di DURC art. 90, comma 10 del D.lgs 81/2008 e succ. mod., e nei casi di cui all'art. 32 L.R. 18/2016 "testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";

- c. il committente dovrà esporre il cartello di cantiere per tutta la durata dei lavori e conservare nel cantiere stesso la documentazione inerente i lavori da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità competenti;
- d. sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni ed azioni che possono competere a terzi, per effetto di disposizioni di legge o regolamenti generali, locali e/o di convenzioni od accordi particolari;
- e. il permesso è irrevocabile; si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine sopra fissato;
- f. l'eventuale trasferimento dell'opera ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive prescritte;
- g. lo Sportello Unico per l'Edilizia verificherà la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione secondo le disposizioni della LR 23/2004 e del RUE;
- h. eventuali infrazioni a quanto autorizzato, saranno sanzionate a termine della L.R. 23/2004 e succ. mod., salve le ulteriori sanzioni previste da normative di settore. Il proprietario, il direttore lavori, l'Impresa, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza a leggi, regolamenti e della fedele esecuzione del progetto allegato al presente permesso;

#### **ESENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO**

9. l'esecuzione di ogni altra opera o movimento di terreno non specificati nelle tavole di progetto presentate all'interno della procedura di VIA sono soggetti alla vigente normativa in materia di Vincolo Idrogeologico;
10. nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dei pali di fondazione della struttura prevista per il posizionamento dei serbatoi di raccolta del percolato, sia assicurata la presenza di un geologo per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del terreno con i dati di progetto assunti;

#### **SISMICA**

11. l'avvio e la realizzazione dei lavori di rimozione delle vasche con realizzazione di berline su pali, muro di sostegno in c.a., diaframma impermeabile e rilevato in terre armate, e dei successivi lavori di creazione del parco serbatoi con vasca di contenimento su pali sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi degli art. 11 e 12 della LR 19/08, per il cui rilascio è necessaria la presentazione dell'istanza di autorizzazione e del progetto esecutivo riguardante le strutture al Servizio Sismico del Nuovo Circondario Imolese;
12. la realizzazione dei manufatti che compongono il nuovo impianto di produzione di energia elettrica da biogas,

essendo privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono disciplinati dalla D.G.R. 687/2011 e dalle norme da essa richiamate (fra cui quelle indicate agli art. 64÷67 del DPR 380/01 se in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica), ma sono esclusi dalla procedura di autorizzazione sismica;

13. prima dell'inizio dei lavori di sopraelevazione della discarica:
  - a. dovranno essere individuati il direttore dei lavori strutturali e il collaudatore in corso d'opera,
  - b. dovranno essere depositate presso questo ufficio la nomina del direttore dei lavori strutturali, la nomina e accettazione del collaudatore
  - c. il direttore dei lavori strutturali dovrà attestare la presa visione del progetto timbrando e firmando tutti gli elaborati allegati all'istanza;

#### **ANTINCENDIO**

14. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/1993, D.lgs. 81/2008, D.M. 10/03/1998 e specificatamente dal D.M. 13/07/2011 e s.m.i.;
15. a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del DPR 151/2011 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto decreto ministeriale;

#### **ATTRAVERSAMENTI E/O PARALLELISMI DENTRO O FUORI LA SEDE STRADALE (VIA PEDIANO E VICOLO BORGO DI PEDIANO)**

16. è fatto obbligo di salvaguardia degli impianti tecnologici e dei sottoservizi esistenti;
17. è necessario il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e normative attualmente vigenti;
18. è necessaria l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavoratori, degli utenti della strada ed alla fluidità della circolazione con obbligo di mantenimento in efficienza permanente delle infrastrutture oggetto di intervento con riferimento al D.lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada, al D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e ss.mm.;
19. è necessario il rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento del Verde Pubblico RUE Allegato 5 Tomo III°;
20. è fatto divieto di modifica del ciglio stradale se non preventivamente autorizzata e concordata con i Tecnici dell'Area Infrastrutture e Verde della Beni Comuni S.r.l.;

21. la modifica temporanea alla viabilità dovrà essere appositamente autorizzata dal competente ufficio del Comando di Polizia Municipale;
22. la profondità minima di posa delle canalizzazioni è stabilita in m 0,70, misurata dalla quota del piano viabile all'estradosso delle canalizzazioni; in caso di attraversamento di fosso di scolo delle acque stradali, la profondità dell'estradosso delle canalizzazioni dovrà essere non inferiore a cm 50 dalla quota di fondo del fosso stradale;
23. gli spessori dei materiali indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta di autorizzazione dovranno tassativamente uniformarsi a quelli prescritti nella presente Concessione;
24. il ripristino degli scavi su sede stradale dovrà avvenire a perfetta regola d'arte e come di seguito prescritto:
  - nella zona di scavo, la pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata facendo uso di martello demolitore; non si accetta il taglio con disco;
  - i materiali di scavo, di qualsiasi natura, debbono essere allontanati e conferiti in pubblica discarica autorizzata;
  - il riempimento degli scavi deve effettuarsi esclusivamente con sabbia gialla fino alla profondità di cm 43 dal piano stradale; il rimanente scavo, fino alla profondità di cm 13 dal piano stradale, dovrà essere riempito esclusivamente con materiale inerte lapideo stabilizzato di pezzatura  $\emptyset$  mm 0-25. Tutti i materiali dovranno essere bagnati e compressi fino ad ottenere un costipamento ottimale; non sarà accettato alcun materiale derivante da macerie, frantumazione di laterizi o pietre friabili (arenarie);
  - il successivo strato di base (Binder) dovrà essere realizzato impiegando conglomerato bituminoso semi-chiuso posato previa uniforme spruzzatura di emulsione di ancoraggio; lo strato di base così realizzato dovrà avere uno spessore minimo di cm 13, da misurarsi allo stato compresso e dovrà tassativamente essere realizzato a raso della pavimentazione circostante senza debordare minimamente dallo scavo;
  - successivamente e fino alla completa stabilizzazione dello scavo, sarà cura della ditta concessionaria eliminare ogni avvallamento o cedimento eventualmente creatosi a causa dei lavori, riportando strati di conglomerato bituminoso d'usura, al fine di ottenere nel tempo una perfetta uniformità con la pavimentazione preesistente;
  - il tappeto d'usura finale dovrà essere eseguito ad assestamento dello scavo avvenuto (9-12 mesi dopo gli scavi) impiegando conglomerato bituminoso chiuso di pezzatura  $\emptyset$  mm 0-9 in spessore minimo cm 3 e dovrà essere eseguita per tutta la larghezza della strada e comunque

in misura minima equivalente alla corsia ove è stato effettuato lo scavo;

- in presenza di scavi sui marciapiedi o percorsi ciclopedonali il ripristino dovrà essere eseguito nella medesima tipologia utilizzata per la realizzazione dell'infrastruttura ovvero in presenza di piano in calcestruzzo questo dovrà essere ripristinato in calcestruzzo ed eseguito il getto per l'intera larghezza del marciapiede;
- in presenza di pavimentazioni in materiale diverso (porfido, massetti autobloccanti, blocchetti o lastre di pietra, ecc.) il ripristino dovrà essere eseguito riutilizzando il materiale recuperato se perfettamente idoneo e/o con materiale nuovo identico all'esistente; il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le stesse modalità, materiali e tecniche impiegate per l'esistente, al fine di ottenere la perfetta uniformità dell'intervento con la pavimentazione circostante;
- in presenza di pavimentazione in ghiaia o polvere di frantoio, il tombamento dello scavo sarà eseguito interamente con materiale inerte lapideo stabilizzato posto in opera come al punto b); durante l'esecuzione dei lavori, al termine degli stessi e ad assestamento dello scavo avvenuto (indicativamente mesi 6), l'intero tratto di strada interessato dai lavori dovrà essere opportunamente risagomato e, se necessario, righiaiato;
- a lavoro terminato le aree di intervento e le banchine stradali dovranno essere lasciate nello stato originale ovvero libere da qualsiasi tipo di intralcio od occupazione (transenne, cartelli, inerti vari, cumuli di conglomerato, ecc.);

25. durante l'esecuzione di scavi a cielo aperto o in micro-tunneling, anche in assenza di prescrizioni particolareggiate, in presenza di alberi di proprietà pubblica è vietato lavorare nell'area di pertinenza delle piante (Regolamento del Verde Art. 8);

26. per area di pertinenza delle alberature si intende l'area calcolata a partire dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio le seguenti misure:

- raggio di 2 m per piante di circonferenza < cm 60;
- raggio di 3 m per piante di circonferenza compresa tra cm 60 e cm 120;
- raggio di 4 m per piante di circonferenza > cm 120;
- proiezione a terra della chioma per gli esemplari arborei monumentali o di pregio.

27. Il ripristino degli scavi su aree verdi o aiuole stradali dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli ecc.) e riporto di terreno vegetale di buona qualità sino al perfetto assestamento dello scavo, accurato livellamento, rimozione di sassi e/o residui di

lavorazione, semina del tappeto erboso ed esecuzione delle necessarie cure per la perfetta germinazione e attecchimento;

- qualora i lavori comportassero l'asportazione o il danneggiamento di piante arboree, cespugli, erbacee perenni ecc., il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione e alla manutenzione sino a garantirne il perfetto attecchimento;
28. dell'inizio e dell'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà esserne data comunicazione all'Area Infrastrutture e Verde della BeniComuni S.r.l.;
29. per qualsiasi problema che eventualmente si presentasse in fase d'esecuzione dei lavori, dovrà essere richiesto il sopralluogo del personale dell'area Infrastrutture e Verde della BeniComuni S.r.l.;
30. il gestore dell'impianto sarà ritenuto responsabile dei lavori e dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendessero necessari nel tempo come previsto da C.C. art. 1669 e D.lgs. 285/1992 art. 28 e ss.mm.;
31. l'Ente proprietario si riserva il diritto di far apportare o modificare gli impianti oggetto della presente autorizzazione per ragioni di pubblica utilità, a suo insindacabile giudizio, con ogni spesa a carico del richiedente della presente concessione;
32. l'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o in seguito a causa della mancata esecuzione dei lavori manutentivi agli impianti o alle infrastrutture in cui insistono gli impianti, per incuria, o per mancati lavori di ripristino ai manufatti infrastrutturali di proprietà del Comune manomessi dal richiedente la presente concessione.
33. si autorizzano gli scavi a cielo aperto su strade pubbliche a condizione che:
- vengano realizzati ad una distanza minima di 1,00 m dal bordo esterno della strada;
  - nei tratti asfaltati, dopo 6 - 12 mesi dalla fine dei lavori, venga ripristinato il tappeto d'usura per la larghezza di tutta la strada e la lunghezza di tutto lo scavo;
  - in seguito, in caso di calo dei materiali, gli scavi vengano adeguatamente ricaricati;

#### **RIPRISTINO AMBIENTALE**

34. in merito al piano di ripristino ambientale finale, si confermano integralmente le prescrizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 09/02/2010 e successive modifiche in merito al terzo lotto della discarica Tre Monti nel Comune di Imola (BO);

35. in riferimento al piano di ripristino ambientale, considerata la situazione stazionale (condizioni pedoclimatiche, esposizioni, pendenze), al fine di un miglior attecchimento delle piante, si propone l'utilizzo di ammendanti organici e di adeguate tecniche che prevedano l'utilizzo di prodotti micorrizogeni e biostimolanti, adeguata irrigazione e comunque il ripristino delle fallanze;

#### **PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AIA**

36. la gestione della discarica dovrà avvenire nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di discariche di rifiuti, di quanto previsto nei Piani di Gestione Operativa, di Gestione Post-Operativa, di Ripristino Ambientale e Finanziario, predisposti da HerAmbiente S.p.A. e allegati alla domanda di modifica sostanziale di AIA e successivamente modificati con documentazione assunta agli atti della Regione Emilia Romagna con Prot. n° 682688 del 24/10/2016, per quanto non in contrasto con le prescrizioni della sez. D dell'AIA;

37. la discarica è classificata ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c, del D.M. 27.09.10, come sottocategoria "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas". Nell'ambito dell'attività della discarica sono autorizzate le seguenti operazioni di gestione dei rifiuti: D1, di cui all'Allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'attività di smaltimento dei rifiuti e R1, R5 e R11, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come attività di recupero energetico da biogas (operazione R1), attività di costruzione e manutenzione della viabilità interna al corpo di discarica tramite il recupero di rifiuti inerti e limitatamente ai EER 200202 e 020401 per la copertura giornaliera (operazione R5) e attività di recupero del biostabilizzato per la copertura dei rifiuti (operazione R11). Sono, altresì, autorizzate le operazioni di gestione rifiuti D13 e R12, di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i., svolte nell'impianto TMB come attività di smaltimento (D13) e come operazioni di recupero (R12);

38. il Gestore dovrà completare le opere di adeguamento previste per l'impianto TMB, comprensive anche delle modifiche alla rete fognaria, e riavviare l'impianto nella nuova configurazione impiantistica entro il 31/12/2017;

39. per quanto riguarda la gestione del percolato e le opere di realizzazione dei nuovi sistemi di raccolta, il Gestore è tenuto a:

- terminare la realizzazione del nuovo parco serbatoi (21 serbatoi da 100 m<sup>3</sup>) e delle relative opere accessorie (sistema di sollevamento e rilancio, nuovi collettori di trasporto) e opere di adeguamento per il recapito a tali serbatoi delle acque di lavaggio ruote, acque di prima



pioggia e acque reflue domestiche in uscita dalle fosse Imhoff, entro il 31.05.2018;

- terminare i lavori di integrazione del sistema di impermeabilizzazione della vasca V3 e relativo sistema di controllo della tenuta della stessa, entro il 31/08/2018;
- predisporre la vasca V4 ai fini dell'accumulo di acque meteoriche, entro il 31/10/2018;

40. per quanto riguarda la gestione del recupero energetico del biogas, il Gestore è tenuto a:

- a. installare e mettere in esercizio un nuovo motore da 1.500 kWe e la centrale di estrazione CE2 da 4.000 Nm<sup>3</sup>/h entro il 31/08/2017;
- b. presentare entro il 31.01.2017 un progetto di adeguamento dei motori di recupero che sia dimensionato sulla curva Best Case;
- c. realizzare gli interventi di mitigazione acustica previsti a protezione dei ricettori R3 ed R4, consistenti nella realizzazione di barriere fonoassorbenti/fonoisolanti sul perimetro della centrale di aspirazione (sorgente SR26) e del Chiller (sorgente SR27) e rialzo dell'attuale barriera acustica collocata in prossimità del ricettore R3, qualora l'abitazione risulti di residenza; detti interventi dovranno garantire livelli di abbattimento acustico non inferiori a quanto simulato dal tecnico competente estensore dello studio acustico presentato; gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/08/2017;
- d. procedere alla sostituzione integrale dei motori esistenti da 1.065 kWe o in alternativa alla manutenzione straordinaria, da svolgere al raggiungimento del monte ore di funzionamento del rispettivo motore prevista dal costruttore, e corredata dalla certificazione dello stesso.
- e. ad avvenuta messa a regime del nuovo motore da 1.500 kWe, effettuare un collaudo acustico con misurazioni fonometriche finalizzate a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto di immissione sonora che del valore differenziale di immissione sonora presso tutti i ricettori indagati, prendendo in esame tutte le sorgenti sonore relative all'area di ampliamento del 3° lotto nonché gli impianti dell'area recupero energetico posta su piazzale in uscita su Via Pediano e l'impianto TMB;
- f. per la verifica del limite differenziale di immissione sonora dovranno essere eseguite misure all'interno degli ambienti abitativi, contattando i rispettivi residenti; se non fosse possibile accedere all'interno delle suddette abitazioni, dovrà esserne dato riscontro all'Autorità Competente (ARPAE - Sac di Bologna) e ARPAE - Sezione di Bologna, con le rispettive motivazioni. In quest'ultimo caso potranno essere accettate valutazioni sul rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora anche con misurazioni eseguite in

facciata agli edifici in questione, considerando tuttavia una riduzione non superiore a 3 dB(A) tra facciata ed ambiente interno a finestre aperte. Dovrà, inoltre, essere verificata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive, applicando se necessario le rispettive penalizzazioni, ai livelli di pressione sonora, previste dalla normativa vigente. La relazione del collaudo acustico dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dall'avvenuta messa a regime del nuovo motore;

- g. dovrà essere effettuato un secondo collaudo acustico, con le stesse modalità sopra riportate che prenda in esame anche le nuove sorgenti relative alla configurazione dell'impianto TMB, post-adequamento, prevista al 31/12/2017, entro 30 giorni dalla data di ripresa delle attività di trattamento meccanico biologico e relativa vagliatura;
  - h. ad avvenuta sostituzione dei due motori da 1.025 kWe, prevista entro il 30.04.2018, dovrà essere effettuato un ulteriore collaudo acustico, con le stesse modalità sopra riportate (punto c.), da presentare entro il 30/06/2018. Qualora, al momento di effettuazione del collaudo acustico di cui al punto d, i motori da 1.025 kWe risultino già sostituiti, tale studio sarà integrato in quello di cui al precedente punto d;
  - i. l'utilizzo, in maniera continuativa, della torcia di combustione del biogas da 12 MWt (emissione E5) è consentito esclusivamente fino alla messa a regime del nuovo motore da 1.500 kWe;
41. si richiede al gestore di presentare entro il 28/02/2017 due planimetrie complessive del comparto polifunzionale, una rappresentativa dello stato di fatto e l'altra dello stato futuro (sopraelevazione del terzo lotto, adeguamento dell'impianto TMB e realizzazione dei serbatoi di stoccaggio percolato) in cui sia riportata la localizzazione dei punti di emissione in atmosfera secondo la denominazione riportata nell'AIA;
42. il quantitativo massimo di rifiuti conferibili in discarica nel settore di sopraelevazione del terzo lotto della discarica, è pari a 375.000 t;
43. fino all'installazione del motore da 1.500 Kwe il quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili in discarica è pari a 125.000 t, con picco mensile di 12.500 t. Successivamente è consentito un quantitativo massimo annuale di 160.000 t con un picco mensile di 15.000 t;
44. il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili in discarica è pari a 900 t/giorno;
45. al termine dei conferimenti, dovranno essere rispettate le quote dei profili della discarica in conformità al progetto approvato che prevede il raggiungimento di una quota massima pari a 235 m s.l.m. (compresa la copertura definitiva) per la sopraelevazione del terzo lotto;

## Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto

46. le tipologie di rifiuti non pericolosi, per le quali è consentito il conferimento in discarica, sono le seguenti:

<b>EER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>
020102	scarti di tessuti animali
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020107	rifiuti dalla silvicoltura
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020299	rifiuti non specificati altrimenti
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020399	rifiuti non specificati altrimenti
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020599	rifiuti non specificati altrimenti
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020799	rifiuti non specificati altrimenti
030101	scarti della corteccia e del sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199	rifiuti non specificati altrimenti
030301	scarti di corteccia e legno
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030399	rifiuti non specificati altrimenti
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
040299	rifiuti non specificati altrimenti
070213	rifiuti plastici
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216
070299	rifiuti non specificati altrimenti
070699	rifiuti non specificati altrimenti

090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120199	rifiuti non specificati altrimenti
150101	Imballaggi in carta e cartone (*)
150102	Imballaggi in plastica (*)
150103	Imballaggi in legno (*)
150104	Imballaggi metallici (*)
150105	Imballaggi in materiali compositi (*)
150106	Imballaggi in materiali misti (*)
150107	Imballaggi in vetro (*)
150109	Imballaggi in materiale tessile (*)
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506,160507, 160508
170101	Cemento (**)
170102	Mattoni (**)
170103	mattonelle e ceramica (**)
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (**)
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (**)
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
190401	rifiuti vetrificati
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

190503	compost fuori specifica
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190801	Vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190904	carbone attivo esaurito
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200303	residui della pulizia stradale
200306	residui della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (***)

(\*) si veda nello specifico il punto 9;

(\*\*) si vedano nello specifico i punti 10 e 25;

(\*\*\*) limitatamente ai rifiuti cimiteriali da estumulazione

47. è vietato conferire in discarica le tipologie dei rifiuti di cui agli articoli 6 del D.lgs. n° 36/2003, art. 226, comma 1, del D.lgs. n° 152/2006 e ss.m.i. e art. 6, comma 6 del D.M. 27.09.2010;

48. è altresì vietato il conferimento in discarica delle seguenti tipologie di rifiuti, in quanto la discarica non è dotata di cella/e appositamente dedicata/e come stabilito dall'art. 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010:

- a. rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (comma 6, lett. a);
- b. rifiuti a base gesso (comma 6, lett. b)
- c. i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (comma 6, lett. c);

#### **Specifiche su alcune tipologie di rifiuti**

49. le tipologie di rifiuti appartenenti alla famiglia 1501 (150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109) - imballaggi potranno essere conferiti solo se provenienti da contaminazione certificata dal fornitore e su singola partita;

50. le tipologie di rifiuti appartenenti alla famiglia 1701 (170101, 170102, 170103, 170107) - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, potranno essere conferite esclusivamente per effettuare l'operazione di recupero R5,

alle condizioni specificate nel relativo paragrafo. In caso di non conformità al test di cessione potranno essere smaltiti in discarica;

51. le tipologie di rifiuti identificate dai codici EER 200202 - Terra e roccia e 020401 - Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole, potranno essere conferite per il recupero come materiali di copertura giornaliera dei rifiuti (operazione R5). Nello specifico, il rifiuto identificato dal codice EER 200202 - Terra e roccia, potrà essere accettato in discarica a condizione che vengano rispettati, per le diverse sostanze, i valori di concentrazione limite di cui alla colonna B, tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
52. per i rifiuti individuati dai codici EER 180104 e EER 180203 nonché per i rifiuti da esumazione ed estumulazione, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla normativa sulla gestione dei rifiuti sanitari;
53. i rifiuti individuati dal codice EER 200399 possono essere conferiti in discarica limitatamente ai rifiuti cimiteriali da estumulazione;

**Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica**

54. fatti salvi gli specifici limiti di ammissibilità individuati ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 27.09.2010 riportati al successivo punto, i limiti di concentrazione nell'eluato dei rifiuti smaltibili in discarica sono quelli fissati nella tabella 5 dello stesso Decreto;
55. in relazione a specifiche sostanze, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 vengono definiti i seguenti criteri di ammissibilità:

Sostanze	Tipologia di rifiuto (EER)	Limiti di accettabilità test eluizione UNI 10802 (L/S= 10 l/Kg) espressi in mg/L
DOC	150106	2.000
	170904	420
	190503 <sup>(2)</sup>	2.000
	190805 <sup>(2)</sup>	1.200
	190814 <sup>(3)</sup>	2.000

	191004	2.000
	191006	2.000
	191208	180

(2) qualora non riconducibili alle casistiche di cui alla nota della Tabella 5 del DM 27/09/2010

(3) limitatamente ai fanghi di decantazione delle vasche di stoccaggio del percolato della discarica

56. per tutti i rifiuti in ingresso dovrà essere garantita una percentuale di sostanza di secca non inferiore al 25% (art. 6, comma 3 D.M. 27/09/10 e s.m.i.);

**Recupero energetico da biogas di discarica (operazione R1, di cui all'Allegato C, parte IV del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i.)**

57. il Gestore deve garantire, in maniera continuativa, la completa combustione del biogas captato dal corpo discarica assicurando, in condizioni normali, il funzionamento continuo dei motori endotermici al fine del recupero di energia;

58. il Gestore deve garantire, in ogni momento, la presenza di motori di recupero energetico per una potenza complessiva almeno pari a 4,6 MW;

59. le torce potranno essere attivate come sistema di emergenza solo in caso di impraticabilità del recupero energetico in seguito a fermo tecnico per manutenzione del motore a cui sono associate o guasto;

60. le operazioni di manutenzione programmata dei motori dovranno essere ridotte al minimo, effettuate su un motore per volta e, possibilmente, essere effettuate nei periodi invernali al fine di ridurre i disagi legati alla diffusione di odori molesti;

61. in caso dovessero verificarsi situazioni, in via eccezionale, di fermo motore per un periodo prolungato (superiore a 90 giorni), il Gestore deve ricorrere all'utilizzo di motori di cogenerazione alternativi, provenienti da altri siti di discarica o acquisiti a noleggio;

62. le torce, da utilizzarsi come sistema di emergenza per la combustione del biogas, devono essere dotate di un sistema di registrazione in continuo su supporto informatico dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura, concentrazione di ossigeno;

63. le torce dovranno essere dotate di sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento delle stesse e/o del sistema di accensione;

64. è vietata l'immissione della condensa separata dal sistema di estrazione biogas, all'interno del corpo di discarica; tali reflui dovranno essere smaltiti come rifiuti;

**Recupero di biostabilizzato per la copertura dei rifiuti (operazione R11, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)**

65. la frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti, prodotta da impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani non differenziati identificata dal codice rifiuti (EER) 190503 - compost fuori specifica potrà essere conferita in discarica nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1996 del 29/12/2006 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni più restrittive finalizzate ad una maggiore tutela ambientale ed igienico-sanitaria; in particolare, fermi restando i requisiti minimi del processo di biostabilizzazione di cui al paragrafo 1 dell'Allegato A alla sopracitata deliberazione regionale, ai fini dell'utilizzo per la copertura giornaliera dei rifiuti:

a. il biostabilizzato deve possedere le caratteristiche indicate nella seguente tabella:

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche per la copertura giornaliera</b>
Indice di Respirazione Dinamico <sup>(4)</sup>  mg O <sub>2</sub> x kg SV x h <sup>-1</sup> <sup>(5)</sup>	≤ 1.000 ± 30% <sup>(6)</sup>
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm)	≤ 50

(4)Metodo UNI/TS 11184 di cui al DM 27/09/2010; il limite massimo dell'indice di respirazione dinamico (I.R.D.) è pari a 1.300 mg O<sub>2</sub> \* Kg SV/h ed è da intendersi comprensivo della tolleranza dello strumento di misura

(5)SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C

(6)La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato

b. il Gestore della discarica è tenuto a verificare le caratteristiche fisiche e chimiche del biostabilizzato, in conformità alla precedente tabella, con cadenza almeno annuale, per ogni Ditta conferente e ciclo produttivo di provenienza del rifiuto e, comunque, ogni volta che vi sia una modifica del ciclo produttivo;

c. il biostabilizzato utilizzato per la copertura giornaliera del rifiuto dovrà provenire da impianti dotati di vagliatura finale a 50 mm;

d. per il suo utilizzo come copertura giornaliera, la FOS, al fine di limitare le emissioni odorigene, dovrà essere ricoperta con terreno o materiale inerte;

e. in conformità alla DGR 1996/2006, la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20%



della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua ed al 25% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base giornaliera; tale massa è intesa al netto della quantità di biostabilizzato utilizzato per la copertura, in quanto il biostabilizzato viene impiegato come rifiuto in un'operazione di recupero (R11);

- f. il deposito provvisorio del biostabilizzato, da utilizzarsi per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, sia limitato alla giornata di ricevimento nell'impianto di discarica, prevedendone, possibilmente, il conferimento pomeridiano in prossimità della chiusura giornaliera di abbancamento dei rifiuti al fine di ridurre i tempi di permanenza in stoccaggio provvisorio sul fronte di abbancamento della discarica;
- g. sulla base dei risultati delle operazioni, come desunti dalla relazione annuale, dei monitoraggi effettuati da ARPAE, di eventuali valutazioni espresse dall'AUSL territorialmente competente circa l'effettiva efficacia di detto rifiuto quale sistema di copertura a protezione e riduzione dei rischi causati dall'emissione di cattivi odori, dalla dispersione eolica, dall'accesso di volatili, dalla proliferazione di insetti, roditori, larve, ecc., l'Autorità competente si riserva di valutare se mantenere in essere o meno queste operazioni di riutilizzo e le relative modalità;

**Recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da attività di costruzioni e demolizioni per la costruzione e la manutenzione della viabilità interna al corpo discarica (operazione R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)**

66. potrà essere effettuata attività di recupero (R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. n° 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da attività di costruzioni e demolizioni esclusivamente per la costruzione e la manutenzione della viabilità interna al corpo discarica, a condizione che:

- a. i rifiuti ammissibili a recupero siano i seguenti:

<b>Codice E.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

	170106
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

- b. le quantità massime annue non potranno superare i 10.000 t/a; tale quantitativo è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo totale annuale;
- c. siano identificate due distinte aree per ospitare i rifiuti in oggetto, ovvero:
- un'area utilizzata per le operazioni di scarico e successive verifiche prima dell'utilizzo;
  - un'altra area utilizzata per i rifiuti che, avendo superato le modalità di controllo sotto descritte, verranno utilizzati per le opere di costruzione/manutenzione della viabilità interna.
- d. le modalità di controllo, oltre alle normali attività di verifica documentale previste dalla normativa e dalle procedure interne (omologa rifiuto, gestione e verifica formulari, ecc.), siano articolate in 2 fasi:
- i. verifica visiva del rifiuto durante le fasi di scarico  
durante le operazioni di scarico si dovrà verificare che i rifiuti non contengano impurità ovvero non siano presenti materiali estranei (tubazioni in rame, PVC, piombo, cavi elettrici, lastre e tubi in eternit, ecc.);
  - ii. verifica analitica del rifiuto prima dell'attività di recupero sul corpo discarica  
al raggiungimento di quantità significative in cumulo pari a circa 2.000 ton, visto l'ingente numero di conferimenti di piccola entità, dovrà essere eseguito un prelievo di campione. Il campione verrà analizzato attraverso l'effettuazione del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998;
- e. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti dallo stesso DM 05/02/1998;
- f. la gestione delle anomalie avverrà come di seguito indicato:
- a. anomalia evidenziata dai controlli in fase 1 "scarico":  
Qualora dai controlli eseguiti il rifiuto risulti anomalo verrà respinto, parzialmente o totalmente, e tale eventualità verrà motivata per iscritto alla Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) ed ARPAE - Sezione di Bologna;

b. anomalia evidenziata dai controlli in fase 2 "verifica analitica":

Qualora le risultanze del test di cessione evidenziassero il mancato rispetto dei limiti proposti nella tabella sopra riportata, il materiale non sarà utilizzato per il recupero, ma smaltito in discarica (operazione D1), previa verifica del rispetto dei limiti previsti dalla tabella 5, articolo 6, del Decreto Ministeriale 27/09/2010 e s.m.i..

**Limiti al conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

67. i rifiuti speciali non pericolosi corrispondenti ai fanghi e ai rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue (190801, 190802, 190805) esclusi i fanghi di dragaggio degli attigui bacini di lagunaggio del percolato (EER 190814), siano smaltiti in discarica per un quantitativo annuo non superiore a 10.000 t;

**Conferimenti dal territorio extraregionale**

68. ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs 152/2006 e s.m., è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;

**Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica**

69. fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.lgs. n° 36/2003;

70. dovrà essere attivata una specifica procedura gestionale in capo al gestore discarica che preveda anche la possibilità del respingimento del carico di rifiuto qualora il mezzo non sia adeguatamente pulito, a tenuta, o non idoneamente coperto, in modo da evitare dispersione di rifiuti lungo il tragitto e il rilascio di scie maleodoranti;

71. i mezzi devono arrivare e ripartire, una volta scaricati i rifiuti, chiusi in modo da evitare la dispersione di eventuali residui e di scie maleodoranti;

**Caratterizzazione di base, verifiche di conformità e verifiche in loco**

72. la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti dovrà essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 2, 3, 4 e dall'Allegato 1 al D.M. 27 settembre

2010 e secondo le modalità specificate nei successivi punti.  
In particolare:

a) caratterizzazione di base

potranno essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto e dei requisiti e criteri di caratterizzazione stabiliti all'Allegato 1, pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti;

la scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica dovrà contenere le informazioni richieste nell'Allegato 1, pgf. 2 al D.M. 27 settembre 2010;

b) verifica di conformità

le verifiche di conformità da parte del Gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente;

ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti;

il Gestore potrà effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di un'aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base, ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso;

resta fermo, tuttavia, che l'effettuazione, da parte del Gestore della discarica, della verifica di conformità presso il sito di produzione del rifiuto, non esima il Gestore dall'effettuazione, presso la discarica, di caratterizzazione analitica, con frequenza almeno annuale, basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore;

il Gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni;;

è ammesso che la verifica di conformità effettuata su una specifica tipologia di rifiuto, produttore e ciclo produttivo

originario, valga indipendentemente dalla discarica/altro impianto gestito da HERAmbiente s.p.a. e/o da società partecipate, a cui è potenzialmente destinabile;

le verifiche di conformità, successive alla prima, non precludono la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti, fermo restando il rispetto dell'effettuazione di almeno una verifica all'anno come previsto dal D.M. 27.09.2010;

qualora si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti dovranno essere immediatamente sospesi e il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e, successivamente, a verifica di conformità da parte del Gestore della discarica;

#### c) verifiche in loco

le verifiche in loco da parte del Gestore della discarica dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 4 del D.M. 27 settembre 2010;

i campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi;

il prelievo di campione effettuato dal Gestore, con cadenza almeno annuale, deve essere suddiviso in aliquote, di cui almeno due a disposizione dell'Autorità Competente;

#### **Campionamento ed analisi dei rifiuti**

73. il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità dovranno essere effettuati in conformità all'Allegato 3 al D.M. 27 settembre 2010; in particolare:

- a. esse dovranno essere effettuate da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate;
- b. i laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità;
- c. il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente;

#### **Metodo di campionamento ed analisi merceologica del rifiuto urbano biodegradabile**

- d. il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246;
- e. secondo quanto previsto dalla Direttiva Cee n° 1999/31, art. 2, lett. m), devono essere considerati fra i rifiuti

urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti;

f. i campionamenti e le relative analisi dovranno essere effettuati con le seguenti frequenze:

- n. 2 analisi/anno sui rifiuti urbani non differenziati (se accettabili senza preventivo trattamento) prodotti nel territorio provinciale di Bologna;
- n. 2 analisi/anno sui rifiuti urbani trattati (frazioni prevalentemente secche da selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati) prodotti nel territorio provinciale di Bologna. Nel caso il produttore del rifiuto coincida con il Gestore della discarica o con Hera SpA saranno accettate anche le analisi effettuate sul luogo di produzione del rifiuto;

### **Analisi degli eluati e dei rifiuti**

g. il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002;

h. le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del decreto 27 settembre 2010 devono essere effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802;

i. la determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo le norme previste nel prgf. 2 dell'Allegato 3 al D.M. 27.09.2010;

### **Modalità di ricevimento dei rifiuti sulla base della loro classificazione, obbligo o meno di trattamento preliminare, obbligo o meno di caratterizzazione di base e determinazione analitica**

74. nelle seguenti tabelle le diverse condizioni di ammissibilità dei rifiuti sulla base della loro classificazione, obbligo o meno di trattamento preliminare, obbligo o meno di caratterizzazione di base e determinazione analitica:

**Tabella 1**

<b>Elenco dei rifiuti urbani non pericolosi dichiarati dal produttore come non contribuenti alle finalità di cui all'art. 7, comma 1), lettera b) del D.lgs. N° 36/2003.</b>		
<b>Non sottoposti a caratterizzazione analitica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del DM 27/09/2010</b>		
<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>

200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
200303	Residui di spazzamento stradale	
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature (es. materiale solido da pulizie caditoie stradali ghiaia-terra-vetro-plastica-folgiame, ecc...)	
200307	Rifiuti ingombranti	
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (***)	

(\*\*\*) limitatamente ai rifiuti cimiteriali da estumulazione

## Tabella 2

<p align="center"><b>Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi per cui il produttore dovrà effettuare la caratterizzazione di base completa di dichiarazione del trattamento dei rifiuti effettuato, ai sensi del dell'art. 7, punto 1, del D.Lgs. n° 36/2003, presso il luogo di produzione ai fini della riduzione dei volumi e/o natura pericolosa dei rifiuti da conferire in discarica o nel caso il rifiuto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento dichiarazione che il trattamento al rifiuto non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 7, comma 1), lettera b) del D.Lgs. n° 36/2003.</b></p>		
<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
020102	Scarti di tessuti animali	
020103	Scarti di tessuti vegetali	
020104	Rifiuti plastici ( ad esclusione degli imballaggi )	
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura	
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020399	Rifiuti non specificati altrimenti	
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo	

	o la trasformazione	
<b>020799</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>030101</b>	Scarti di corteccia e sughero	
<b>030105</b>	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
<b>030199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>030301</b>	Scarti di corteccia e legno	
<b>030307</b>	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta di cartone	
<b>030308</b>	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
<b>030399</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>040109</b>	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
<b>040209</b>	Rifiuti da materiali composti ( fibre impregnate, elastomeri, plastomeri )	
<b>040221</b>	Rifiuti da fibre tessili grezze	
<b>040222</b>	Rifiuti da fibre tessili lavorate	
<b>040299</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>070213</b>	Rifiuti plastici	
<b>070215</b>	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	
<b>070217</b>	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216	
<b>070299</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>070699</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	cosmetici scaduti o non commercializzabili
<b>090108</b>	Carte e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	
<b>120105</b>	Limatura e trucioli di materiali plastici	
<b>120199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>150101</b>	Imballaggi in carta e cartone (*)	



<b>150102</b>	Imballaggi in plastica (*)	
<b>150103</b>	Imballaggi in legno (*)	
<b>150104</b>	Imballaggi metallici (*)	
<b>150105</b>	Imballaggi in materiali compositi (*)	
<b>150106</b>	Imballaggi in materiali diversi (*)	
<b>150107</b>	Imballaggi in vetro (*)	
<b>150109</b>	Imballaggi in materiale tessile (*)	
<b>150203</b>	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui al punto 150202	
<b>160112</b>	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	
<b>160122</b>	Componenti non specificati altrimenti	
<b>160199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>160509</b>	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	
<b>170101</b>	Cemento (**)	
<b>170102</b>	Mattoni (**)	
<b>170103</b>	mattonelle e ceramica (**)	
<b>170107</b>	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (**)	
<b>170504</b>	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
<b>170506</b>	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
<b>170508</b>	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
<b>170604</b>	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
<b>170904</b>	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (**)	
<b>180104</b>	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando	

	precauzioni particolari per evitare infezioni ( es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici )	
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	
190307	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	
190401	Rifiuti vetrificati	
190501	Parti di rifiuti urbani e simili non composta	
190502	Parti di rifiuti animali e vegetali non composta	
190503	Compost fuori specifica	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190801	Vaglio	
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
190904	Carbone attivo esaurito	
191212	Altri rifiuti ( compresi materiali misti ) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	

(\*) potranno essere conferiti in discarica solo se provenienti da contaminazione certificata dal fornitore e su singola partita;

(\*\*) potranno essere conferite esclusivamente per effettuare l'operazione di recupero R5, alle condizioni specificate al punto 25. del paragrafo D.1.4.1. In caso di non conformità al test di cessione potranno essere smaltiti in discarica.

### Tabella 3

**Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi per cui, nelle more della mancata emanazione della lista positiva prevista**

all'Allegato 1 punto 4) del Decreto del 03.08.2005, non viene richiesta, alle condizioni di seguito indicate, la caratterizzazione analitica da parte del produttore all'atto della caratterizzazione di base, ai fini dello smaltimento in discarica

EER	Descrizione	Note
020103	Scarti di tessuti vegetali	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, ecc.
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Es: Teli copertura delle coltivazioni, manici in plastica delle attrezzature ecc..
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura	Es: rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e ripristino dei boschi.
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, ecc.
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, ecc.
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati,

		anche in scatolati o comunque imballati, ecc.
<b>020601</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, ecc.
<b>020702</b>	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, ecc.
<b>020704</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Es: scarti della produzione alimentare, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, ecc.
<b>030101</b>	Scarti di corteccia e sughero	Es: scarti di legno provenienti da falegnamerie, carpenterie, ecc.
<b>030105</b>	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Es: scarti di legno provenienti da falegnamerie, carpenterie, ecc.
<b>030301</b>	Scarti di corteccia e legno	Es: Scarti prodotti dalla preparazione delle piante utilizzate per la produzione di carta.
<b>040109</b>	Rifiuti delle operazioni di	Es: ritagli e scarti di pelle

	confezionamento e finitura	e similpelle, ecc.
040209	Rifiuti da materiali composti ( fibre impregnate, elastomeri, plastomeri )	Es: ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, ecc.
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	Es: ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, ecc.
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	Es: ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, ecc.
070213	Rifiuti plastici	Es: ritagli e scarti di gamma e caucciù
070699	Rifiuti non specificati altrimenti	Es: cosmetici scaduti o non commercializzabili
090108	Carte e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	Es: pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	Es: scarti dalla lavorazione della plastica o manufatti di plastica e simili
150101	Imballaggi in carta e cartone (*)	
150102	Imballaggi in plastica (*)	
150103	Imballaggi in legno (*)	
150104	Imballaggi metallici (*)	
150105	Imballaggi in materiali compositi (*)	
150106	Imballaggi in materiali diversi (*)	
150107	Imballaggi in vetro (*)	
150109	Imballaggi in materiale tessile (*)	
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	Es: scarti di lamiera, di metalli non ferrosi,

<b>160122</b>	Componenti non specificati altrimenti	di plastiche, di vetro, e altri componenti di veicoli fuori uso (cofani, portiere, paraurti, cruscotti, sedili, imbottiture, ecc.)
<b>170604</b>	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	Es: pannelli in polistirolo espanso, ecc. ad esclusione di fibre minerali artificiali (lana di vetro - lana di roccia)
<b>170904</b>	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Es: rifiuti misti di legname, plastica, gomma, moquette, tappezzerie, imballi puliti, espansi, polistirolo, materiale impermeabilizzante tipo carta bitumata, ecc.
<b>190904</b>	carbone attivo esaurito	
<b>200303</b>	Residui di spazzamento stradale	solo in caso di fermi tecnici dell'impianto TMB
<b>200306</b>	Rifiuti della pulizia delle fognature	rifiuti qualitativamente omogenei alle frazioni di rifiuti solidi urbani raccolti separatamente ed esclusi ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto 3.08.2005.
<b>200307</b>	Rifiuti ingombranti	
<b>200399</b>	rifiuti urbani non specificati altrimenti (**)	

(\*) potranno essere conferiti in discarica solo se provenienti da contaminazione certificata dal fornitore e su singola partita;

(\*\*) limitatamente ai rifiuti cimiteriali da estumulazione

75. ferme restando le altre precedenti condizioni, le tipologie di rifiuti elencate nella tabella possono comunque essere ammesse in discarica solo alle seguenti condizioni:

- per ogni unità di produzione del rifiuto, rifiuti conferiti occasionalmente e saltuariamente cioè conferiti non più di 4 volte/anno e non eccedenti 10 tonn per carico;
- la quantità massima di rifiuti conferiti in discarica senza determinazione analitica non potrà eccedere l'1% in peso del totale di rifiuti conferiti ogni anno in discarica;

- i rifiuti provengano dal produttore iniziale di cui all'art. 183 comma 1 lett. f) del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Tabella 4**

<b>Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità e verifica in loco da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del Decreto 03.08.2005.</b>		
<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti Applicati</b>
020102	Scarti di tessuti animali	Si vedano i limiti di accettabilità al test di eluizione
020399	Rifiuti non specificati altrimenti	
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta di cartone	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
030399	Rifiuti non specificati altrimenti	
040299	Rifiuti non specificati altrimenti	
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216	
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611	
070699	Rifiuti non specificati altrimenti	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui al punto 150202	
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	

<b>170101</b>	Cemento (**)	
<b>170102</b>	Mattoni (**)	
<b>170103</b>	mattonelle e ceramica (**)	
<b>170107</b>	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (**)	
<b>170504</b>	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
<b>170506</b>	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
<b>170508</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
<b>170904</b>	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (**)	
<b>180104</b>	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (diversi da bende provenienti da reparti infettivi, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
<b>180203</b>	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (diversi da bende provenienti da reparti infettivi, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
<b>190305</b>	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	
<b>190307</b>	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	
<b>190401</b>	Rifiuti vetrificati	
<b>190501</b>	Parti di rifiuti urbani e simili non composta	
<b>190502</b>	Parti di rifiuti animali e vegetali non composta	
<b>190503</b>	Compost fuori specifica	
<b>190604</b>	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	



<b>190606</b>	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
<b>190801</b>	Vaglio	
<b>190802</b>	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
<b>190805</b>	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
<b>190814</b>	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali	
<b>191212</b>	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	

(\*\*) potranno essere conferite esclusivamente per effettuare l'operazione di recupero R5, alle condizioni specificate al punto 25. del paragrafo D.1.4.1. In caso di non conformità al test di cessione potranno essere smaltiti in discarica.

### **Modalità e criteri di coltivazione**

76. per quanto riguarda le modalità e i criteri di coltivazione il Gestore deve garantire che:

- a. lo scarico dei rifiuti sia effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate;
- b. la coltivazione proceda per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica;
- c. i rifiuti siano deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;
- d. l'accumulo dei rifiuti sia attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- e. sia limitata la superficie dei rifiuti al minimo necessario per l'attività dei mezzi meccanici ed in modo da esporre la minima superficie possibile all'azione degli agenti atmosferici;
- f. durante la coltivazione della discarica siano mantenute, per quanto consentito dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- g. la copertura giornaliera del fronte dei rifiuti conferiti deve essere realizzata con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche atti a limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili,

l'emissione di odori e la proliferazione di insetti, roditori, larve, ecc. Detto materiale potrà essere costituito da:

- terreno di scavo, se di idonee caratteristiche allo scopo;
  - biostabilizzato (EER 190503) con caratteristiche conformi alla delibera della Giunta Regionale n° 2006/1996 del 29/12/2006, ricoperto con terreno o materiale inerte;
  - teli degradabili a perdere;
  - geomembrane in polietilene rinforzato ignifugo;
  - teli di tessuto adsorbenti a carbone attivo;
  - materiali inerti (mps), previa verifica di conformità con il test di cessione, di cui al DM 05/02/1998, su ciascun lotto utilizzato; il suddetto materiale dovrà, inoltre, presentare adeguata granulometria tale da evitare fenomeni di dispersione eolica; tutti gli esiti analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti;
  - altro materiale preventivamente valutato ed autorizzato espressamente da ARPAE;
- h. i rifiuti siano depositati per banche successive realizzate dalla successione di più strati, dell'altezza massima giornaliera indicativa di 5 m ciascuno. Gli strati, così definiti, siano separati tra loro da uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche tale da garantire il deflusso del percolato prodottosi, in profondità. Detto materiale potrà essere costituito da:
- terreno di scavo, se di idonee caratteristiche allo scopo;
  - teli impermeabili in geomembrane tipo COVERTOP;
  - altro materiale preventivamente valutato ed autorizzato espressamente da ARPAE;
- i. lo strato di materiale di copertura dei rifiuti non potrà essere rimosso al momento dell'abbancamento del successivo strato di rifiuti;
- j. è fatto divieto miscelare la FOS (biostabilizzato) con i rifiuti in abbancamento durante la giornata lavorativa;
- k. alla base di ogni strato di rifiuti, corrispondente alla sommità dello strato di materiale di ricoprimento dello strato di rifiuti sottostante, sia realizzata una rete di raccolta ed allontanamento del percolato, collegata alla rete principale, posta al fondo della discarica, tramite pozzi verticali realizzati in fase di abbancamento con la doppia funzione di drenare il percolato sul fondo e convogliare il biogas verso la sommità della discarica, interconnesso al sistema di captazione orizzontale del biogas;
- l. alla quota finale di ogni strato di rifiuti sia realizzata una rete di captazione orizzontale del biogas

interconnessa ai pozzi verticali e collegata alla rete di captazione posta esternamente al corpo discarica al fine del convogliamento all'impianto di combustione;

- m. il sistema interstrato di raccolta del percolato e del biogas sia esteso a tutto il corpo di discarica, nel suo sviluppo verticale;
- n. sia vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione;
- o. sia effettuata la bagnatura delle piste e delle strade non pavimentate, in particolare nel periodo estivo, per due volte al giorno o quando necessario;
- p. sia effettuato, presso l'apposito sistema di lavaggio, il lavaggio delle ruote degli automezzi di ritorno dalla zona di scarico dei rifiuti;

### **Controllo dei gas**

- 77. il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas; a tal proposito, prima di interromperlo il Gestore deve ottenere apposita nulla osta dall'Autorità Competente.
- 78. il Gestore deve prontamente sostituire i tratti della rete di captazione irrimediabilmente danneggiati per effetto della compressione della massa dei rifiuti;
- 79. il Gestore dovrà provvedere al controllo della corretta funzionalità ed alla relativa manutenzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas tramite procedure di manutenzione programmata;
- 80. il sistema di estrazione del biogas sia dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa;
- 81. dovrà essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentirne la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa;

### **Copertura superficiale finale**

- 82. al termine dei conferimenti di rifiuti dovrà essere immediatamente effettuata la posa del pacchetto necessario a garantire la tenuta idraulica del corpo di discarica almeno con lo strato argilloso impermeabile e le relative pendenze;
- 83. la sistemazione definitiva con conseguente restituzione ambientale del corpo di discarica, da completarsi entro tempi che tengano conto degli assestamenti del corpo di discarica e delle esigenze connesse al sistema di produzione ed estrazione del biogas, è caratterizzato dai seguenti interventi (dal basso verso l'alto):

- per le superfici del lotto III che non saranno interessate dalla sopraelevazione:
  - strato di drenaggio del biogas costituito da 30 cm di ghiaia;
  - geotessile in TNT;
  - strato di 80 cm di argilla con permeabilità  $k \leq 10^{-8}$  m/sec;
  - strato di drenaggio delle acque meteoriche costituito da geocomposito drenante;
  - geogriglia per evitare lo scivolamento del terreno vegetale (solo in scarpata);
  - strato di terreno vegetale di 30 cm;
  - ulteriore strato di terreno vegetale di 70 cm - solo in corrispondenza delle piantumazioni arboree ed arbustive.
- per le superfici del lotto III (settore in sopraelevazione dalla quota di 191,90 m s.l.m. fino a 235 m s.l.m.):
  - strato di drenaggio del biogas costituito da 30 cm di ghiaia, solo in scarpate e banche intermedie, esclusa la piana sommitale del Lotto II come da AIA vigente;
  - geotessile in TNT;
  - strato di 80 cm di argilla con permeabilità  $k \leq 10^{-8}$  m/sec;
  - strato di drenaggio delle acque meteoriche costituito da geocomposito drenante;
  - geogriglia per evitare lo scivolamento del terreno vegetale (solo in scarpata);
  - strato di terreno vegetale di 30 cm;
  - ulteriore strato di terreno vegetale di 70 cm - solo in corrispondenza delle piantumazioni arboree ed arbustive;

#### **Procedura di chiusura**

84. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n° 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e), del medesimo decreto legislativo;
85. la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che ARPAE avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
86. l'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il Gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
87. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il Gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza

e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

#### **Gestione post-operativa**

88. la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica siano assicurati per almeno 30 (trenta) anni, e comunque fino a che l'Autorità Competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, con particolare riferimento ai fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, ed agli esiti dei monitoraggi ambientali sulle acque sotterranee e superficiali;

89. al termine di detto periodo verrà valutato dall'Autorità Competente in accordo con gli organi di controllo competenti, l'opportunità di continuare a mantenere in essere gli interventi relativi alla gestione post-operativa;

90. qualunque modifica alle procedure di gestione post-operativa dovrà essere richiesta e/o comunicata all'Autorità Competente;

#### **Aggiornamento del Piano finanziario**

91. ai sensi del paragrafo 6 dell'Allegato 2 al D.lgs. n. 36/2003, sia presentata all'Atesir una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

- variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- nuove perizie di variante;

#### **Destinazione d'uso dell'area**

92. la destinazione dell'area al momento dello svincolo dall'uso come discarica sarà d'uso naturalistico;

#### **Svincolo dell'area dall'uso di discarica di rifiuti**

93. al termine del periodo di gestione post-operativa, di durata di 30 (trenta) anni, ed a seguito di specifica richiesta di svincolo dell'area dall'uso come discarica e di svincolo della garanzia finanziaria prestata per la gestione successiva alla chiusura, l'Autorità Competente valuterà sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali e del programma di sorveglianza e controllo, la sussistenza o meno di rischi per l'ambiente, ai fini di un prolungamento della fase di gestione post-operativa ovvero degli svincoli dell'area dall'uso come discarica e della garanzia finanziaria prestata;

#### **Condizioni relative alla gestione della linea di trattamento meccanico-biologico (impianto TMB)**

94. le tipologie di rifiuti conferibili alla linea di trattamento meccanico-biologico sono le seguenti:

EER	Descrizione Rifiuto
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti dei mercati
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

### **Specifiche su alcune tipologie di rifiuti**

95. i rifiuti urbani (EER 200301 e EER 200302) siano costituiti da rifiuti urbani non differenziati contenenti quantitativi di frazione organica in misura tale da giustificare la selezione meccanica;

96. i rifiuti identificati dal codice EER 191212 siano costituiti:

- in via prioritaria, dalla frazione organica proveniente da impianti di selezione meccanica di rifiuti urbani non differenziati con particolare riferimento al territorio imolese e ravennate;
- in subordine, ed al fine di saturare l'eventuale capacità residuale della frazione organica di cui al punto precedente dalla frazione prevalentemente umida da selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati di provenienza provinciale o regionale e/o extra-regionali;

97. ai sensi dell'art. 182 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m., è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;

### **Capacità di trattamento dell'installazione**

98. la capacità ricettiva massima complessiva dell'impianto è pari a 150.000 t/anno;

99. la capacità ricettiva massima della sezione di biostabilizzazione delle frazioni a prevalente componente organica è di 70.000 t/anno, comprensive della frazione prodotta dalla linea di selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati dello stabilimento aziendale (EER 200301 e 200302), e della frazione prodotta da impianti terzi di selezione meccanica, esterni allo stabilimento aziendale, per il quantitativo residuale a quello proveniente dalla selezione meccanica interna allo stabilimento aziendale (EER 191212);

100. fino alla realizzazione delle opere di cui al progetto di adeguamento dell'installazione, il quantitativo massimo di

rifiuti in ingresso alla biostabilizzazione è di 63.000 tonn/anno;

### **Gestione dell'installazione**

101. deve essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni e delle pavimentazioni delle aree coperte, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, l'igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di colaticci;
102. dovrà essere attivata una specifica procedura gestionale in capo al gestore discarica che preveda una clausola contrattuale di respingimento del carico di rifiuto qualora il mezzo non sia adeguatamente igienizzato ed a tenuta, sulla base di criteri operativi stabiliti dal gestore discarica;

### **Gestione delle aree di ricezione RSU**

103. i portoni ad impacchettamento rapido presenti nel locale ricezione dovranno essere mantenuti normalmente chiusi, fatto salvo l'apertura in occasione delle operazioni di scarico dai mezzi; detti portoni devono essere sempre funzionanti e in buono stato di manutenzione;
104. i rifiuti solidi urbani (RSU) scaricati all'interno delle fosse di ricezione devono essere avviati al trattamento nel minor tempo possibile dal conferimento. In caso di manutenzioni straordinarie o fermi tecnici della linea di selezione e separazione degli RSU o della sezione di biostabilizzazione, lo stazionamento massimo di rifiuti nel locale ricezione dovrà essere limitato a 48 ore; qualora il tempo di ripristino delle condizioni di normale funzionamento ecceda il periodo sopra indicato, il gestore dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'Autorità Competente i tempi effettivamente necessari;
105. nel periodo di cantiere e fino alla realizzazione delle opere di cui al progetto di adeguamento, le operazioni di trasbordo degli RSU tramite l'area di ricezione rifiuti dovranno essere condotte con le seguenti modalità/accorgimenti tecnici:
- il rifiuto potrà permanere in fossa per una durata media pari a 36 ore, ad esclusione di quello conferito al sabato che potrà essere stoccato per essere ricaricato in bilici entro le 48 ore dal suo conferimento;
  - l'edificio che ospita le fosse di scarico dovrà essere mantenuto in depressione inviando le arie esauste al biofiltro esistente in fase di allestimento cantiere e successivamente quando saranno eseguite le operazioni di ampliamento del biofiltro ad un sistema transitorio di trattamento arie costituito da 3 moduli di biofiltro tali da garantire una portata di trattamento di 22.500 m<sup>3</sup>/h;

### **Gestione del biostabilizzato e dei sovvalli a prevalente frazione secca - STATO DI FATTO**

106. l'altezza dei cumuli in fase di biostabilizzazione sia limitata ad un massimo di 3,5 m;
107. fino alla realizzazione del progetto di adeguamento dell'installazione, la movimentazione del materiale biostabilizzato dalla sezione di biostabilizzazione alla sezione di vagliatura finale, dovrà avvenire tramite benna chiusa;
108. il biostabilizzato prodotto dall'impianto deve essere gestito e controllato nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1996/2006;
109. è fatto divieto stoccare, nel locale di vagliatura, le frazioni secca ed umida a prevalente componente organica prodotte dalla selezione meccanica del rifiuto urbano non differenziato, fatta salva la possibilità di temporanei diversi utilizzi del locale conseguenti a situazione emergenziali preventivamente comunicate e documentate all'Autorità competente;
110. le operazioni di aereazione, rivoltamento ed umidificazione del materiale all'interno del capannone destinato alla biostabilizzazione del materiale siano effettuate con frequenze e modalità tali da garantire l'accelerazione del periodo di fermentazione e maturazione del materiale stesso, nonchè ad evitare la formazione di esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e, comunque, rischi per la salute dell'uomo e l'igiene dell'ambiente;
111. il sistema di insufflazione della platea di compostaggio dovrà essere sottoposto regolarmente alla manutenzione e pulizia ordinarie delle guardie idrauliche della platea areata;
112. dovranno inoltre essere pulite con regolarità le griglie di raccolta del percolato poste sui due lati del capannone di biostabilizzazione provvedendo, qualora vi sia la necessità, a ripristinare il buon funzionamento;
113. l'apertura dei portoni di accesso all'area di biostabilizzazione dovrà essere il più possibile limitata alle operazioni di transito dei mezzi per la movimentazione della FOS, al fine di assicurare il mantenimento in depressione dell'edificio; analogamente, dovrà essere sempre assicurato il mantenimento in depressione dell'area ricezione rifiuti e del capannone adibito alla vagliatura finale;
114. il locale vagliatura finale sia destinato esclusivamente allo stoccaggio e lavorazioni della FOS da sottoporre a raffinazione. Fino alla realizzazione del progetto di adeguamento, in tale locale potranno essere stoccati anche materiali ferrosi e sopravvaglio da vagliatura FOS;

#### **Gestione del processo di biostabilizzazione - STATO DI POST-ADEGUAMENTO**

115. l'altezza dei cumuli in fase di biostabilizzazione all'interno delle rispettive celle sia limitata ad un massimo di 3,5 m;



116. il sistema di insufflazione aria e il sistema raccolta percolati delle platee delle biocelle sia sottoposto regolarmente alla manutenzione e pulizia ordinaria;
117. il processo di biostabilizzazione sia monitorato tramite il rilevamento in continuo della temperatura dei cumuli che, nella fase accelerata, deve mantenersi ad almeno 55°C per almeno 3 giorni; inoltre sia previsto la registrazione della durata del processo di biostabilizzazione (non inferiore a 21 giorni) e le condizioni di insufflazione dei cumuli. Qualora alcuni dei parametri di processo dovessero mostrare scostamenti rispetto alle normali condizioni di esercizio, il lotto dovrà essere smaltito in discarica come rifiuto o, in alternativa, inviato nuovamente alla sezione di biostabilizzazione per una successiva rilavorazione;
118. il biostabilizzato prodotto dall'impianto, identificato dal codice rifiuti (EER) 190503 - compost fuori specifica, sia gestito e controllato nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1996 del 29/12/2006;
119. Il gestore è tenuto ad effettuare verifiche di conformità analitica ai requisiti indicati dalla DGR 1996/2006 del rifiuti stabilizzato che ha completato il ciclo di stabilizzazione in uscita dalle biocelle su lotti di produzione rappresentativi di almeno 500 -1000t campionati secondo la norma UNI 10802 del 2013; nel primo anno di esercizio successivo all'adeguamento, dovranno essere effettuati controlli mensili su almeno 3 lotti di FOS; successivamente la cadenza sarà trimestrale;
120. la prima caratterizzazione di base del biostabilizzato dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a regime e per il primo anno di esercizio;
121. i referti analitici siano conservati presso l'installazione per almeno 5 anni;

#### **Gestione sezione di vagliatura e aree di deposito - STATO DI POST- ADEGUAMENTO**

122. il locale vagliatura finale sia destinato esclusivamente allo stoccaggio e lavorazioni della FOS da vagliare nonché allo stoccaggio dei seguenti rifiuti nelle specifiche aree di deposito così come individuate nel progetto di adeguamento: FOS in attesa di vagliatura finale, sopravaglio derivante dalla vagliatura finale, sottovaglio derivante dalla vagliatura finale della FOS - EER 190503), EER 191212 prodotto in continuo dalla sezione di tritovagliatura o conferito dai mezzi esterni e EER 191202 (materiali ferrosi);
123. non sono ammessi stoccaggi dei materiali sopra richiamati suddetti in altre aree o fabbricati dell'installazione;
124. l'altezza dei cumuli dei rifiuti in stoccaggio di cui al punto precedente sia limitata ad un massimo di 4 metri;
125. i due portoni ad impacchettamento rapido di accesso all'area di vagliatura dovranno essere sempre mantenuti chiusi, fatto salvo l'apertura per consentire il transito dei

mezzi che conferiscono il rifiuto da biostabilizzare (EER 191212 proveniente da impianti terzi) e/o prelevano i rifiuti trattati o prodotti dal processo. Tutte le altre attività di movimentazione del materiale in trattamento (es. movimentazione del materiale dalla sezione di biostabilizzazione alla vagliatura finale, o dall'area di stoccaggio al vaglio, ecc,) dovranno essere effettuate all'interno degli specifici edifici mantenendo i portoni chiusi. Detti portoni dovranno essere sempre funzionanti e in buono stato di manutenzione;

### **Gestione del percolato**

126. fino alla conclusione delle opere di realizzazione del nuovo parco serbatoi, il cui termine è fissato al 31/05/2018, il percolato prodotto dovrà essere avviato alle vasche esistenti V3 e V4;
127. conclusi i lavori di realizzazione e messa in funzione del nuovo parco serbatoi presso il sito di discarica, in condizioni ordinarie, il percolato estratto dalla discarica dovrà essere avviato a tali serbatoi;
128. qualora venga saturata la capacità di stoccaggio del nuovo parco serbatoi, in caso di eventi meteorici abbondanti che comportano accumulo di percolato in quantitativi superiori ai 360 m<sup>3</sup>/g, il gestore dovrà provvedere a:
- aumentare le normali ore di funzionamento del percolatodotto;
  - avviare il percolato alla vasca V3;
  - avviare il percolato alla vasca V4, solo durante i lavori di integrazione del sistema di impermeabilizzazione della vasca V3 e relativo sistema di controllo;
129. il sistema di supervisione e controllo sul percolatodotto dovrà essere mantenuto sempre in funzione e dotato di sistema di allarme su posto presidiato di continuo;
130. il battente idraulico di percolato in discarica sia mantenuto al minimo tecnicamente possibile, da intendersi come livello minimo per garantire il corretto funzionamento delle pompe di attivazione degli slope-riser che comunque, di norma, non dovrà essere superiore a 120 cm, inteso come valore medio giornaliero, calcolato su tutti gli slope riser, fatto salvo condizioni non ordinarie, quali fermo pompa per manutenzione;
131. in caso di anomalia sul percolatodotto (situazione emergenza) è consentito il carico del percolato dal serbatoio presente in discarica;
132. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'AIA, non riportate nel presenta Rapporto Ambientale, per quanto riguarda le garanzie finanziarie, comunicazioni e notifiche e report dei dati e registri;

### **Scarichi idrici**

133. si individuano i seguenti punti di immissione e scarico, per la parte del sito relativa alla discarica:

a. S2a e S2b: scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nel Rio Rondinella, che raccolgono:

- le acque eccedenti la prima pioggia (seconda pioggia), provenienti dal dilavamento dei piazzali e della viabilità di ingresso/uscita dalla discarica;
- le acque meteoriche di dilavamento delle scarpate esterne al corpo di discarica, delle scarpate e della sommità del corpo di discarica con copertura, delle aree verdi perimetrali e della viabilità bianca di servizio, che possono ritenersi non contaminate;

b. S4: scarico, con recapito in corpo idrico superficiale (fosso stradale), di acque eccedenti la prima pioggia (seconda pioggia) provenienti dal dilavamento della strada di accesso e del piazzale di manovra dell'area all'interno del Depuratore Santerno in cui vi è l'attività connessa dei serbatoi di stoccaggio di percolato;

134. si individuano i seguenti punti di immissione e scarico recapitanti in acque superficiali (Rio Rondinella), per la parte del sito relativa all'impianto TMB:

Fino alla realizzazione del progetto di adeguamento:

- S1: scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ed uffici, preventivamente sottoposte a trattamento in vasca di sedimentazione primaria e filtrazione aerobica, inviate allo scarico con condotta in PVC di diametro 200 mm sulla quale è installato pozzetto di campionamento (P1);
- S2: scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne (piazzali) preventivamente sottoposte a separazione e trattamento di sedimentazione di prima pioggia (pozzetto P2) e seconda pioggia;
- S3: scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, provenienti dai coperti e dai versanti a monte dello stabilimento

Ad avvenuta realizzazione delle opere previste dal progetto di adeguamento:

- S1C: scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ed uffici, preventivamente sottoposte a trattamento in vasca di sedimentazione primaria e filtrazione aerobica, inviate allo scarico con condotta in PVC di diametro 200 mm sulla quale è installato pozzetto di campionamento (P1);
- S2C: scarico costituito da acque reflue di dilavamento delle aree esterne (piazzali) e della viabilità interne all'installazione preventivamente sottoposte a separazione e trattamento di sedimentazione e disoleazione in una vasca di prima pioggia dotata di pozzetto di campionamento (P2); nel suddetto punto di scarico recapitano anche le

acque di seconda pioggia raccolte in due vasche quando non recuperate ed utilizzate per la bagnatura del biofiltro;

- S3: costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e dei versanti a monte dell'installazione.

135. per lo scarico delle acque di prima pioggia prelevate dal pozzetto P2 e relative al TMB, in entrambe le configurazioni (stato di fatto e stato post-adequamento) devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., riferiti alle acque superficiali;

136. la tubazione a servizio dello scarico S2 del TMB, considerata la sua dislocazione lungo il pendio, sia mantenuta sempre in perfetta efficienza al fine di non creare dispersioni nel terreno dei reflui durante il percorso fino al corpo idrico ricettore;

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

137. il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze è il seguente:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Altezza minima (m)	Durata massima (h/giorno)	Parametro	Unità di misura	Limiti autorizzati vi
E1 <sup>(7)</sup>	motore M1 per combustione biogas da discarica (1.025 kWe)	12 <sup>(9)</sup>	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	3.900
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico totale)	mg/Nm <sup>3</sup>	150
				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	50
				Acido Fluoridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	2

				(HF)		
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10
<b>E2</b> <sup>(7)</sup>	motore M2 per combustione biogas da discarica (1.025 kWe)	1	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	3.900
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico totale)	mg/Nm <sup>3</sup>	150
				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	50
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	2
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10
<b>E11</b> <sup>(7)</sup>	Motore M3 per combustione biogas da discarica (625 KWe)	6	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	2.700
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500
				Composti Organici	mg/Nm <sup>3</sup>	150

				Volatili (espressi come Carbonio Organico totale)		
				Ossidi di Zolfo (SOx)	mg/Nm <sup>3</sup>	50
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	2
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10
<b>E14</b> <sup>(7)</sup>	Motore M4 per combustione biogas da discarica (1.500 KWe)	1	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	6.200
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico totale)	mg/Nm <sup>3</sup>	150
				Ossidi di Zolfo (SOx)	mg/Nm <sup>3</sup>	50
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	2
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10
<b>E1_A</b>	Biofiltro - Impianto TMB (stato di	-	-	Concentrazione di odore	UO (8) /m <sup>3</sup>	400

	fatto)					
<b>E1_B</b>	Biofiltro - Impianto TMB (post- adeguamento)	-	-	Concentrazio ne di odore	UO(8)/m 3	300
				Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	5
<b>E13</b>	Rigenerazione filtri per abbattimento silossani da biogas	4	4	Nessun limite		
<b>E5</b>	Torcia 1 di combustione biogas (12 MWt)	<p>Condizioni di esercizio:  in caso di indisponibilità di uno di entrambi i  motori da 1.065 kWe  o dei nuovi motori  portata massima: 2.500 Nm<sup>3</sup>/h  Temperatura &gt;850°C,  Concentrazione di ossigeno &gt;=3% in volume,  Tempo di ritenzione &gt;= 0.3 secondi</p>				
<b>E12</b>	Torcia 2 di combustione biogas (2,4 MWt)	<p>Condizioni di esercizio:  in caso di indisponibilità del motore da 625 kWe  portata massima: 500 Nm<sup>3</sup>/h  Temperatura &gt;850°C,  Concentrazione di ossigeno &gt;=3% in volume,  Tempo di ritenzione &gt;= 0.3 secondi</p>				
<b>E18</b>	Torcia 3 di combustione biogas (7,2 MWt)	<p>Condizioni di esercizio:  in caso di indisponibilità di uno di entrambi i  motori da 1.065 kWe  o dei nuovi motori  portata massima: 1.500 Nm<sup>3</sup>/h  Temperatura &gt;850°C,  Concentrazione di ossigeno &gt;=3% in volume,  Tempo di ritenzione &gt;= 0.3 secondi</p>				

<sup>(7)</sup>I limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% vol

<sup>(8)</sup> UO: unità odorimetriche con misure di olfattometria dinamica

<sup>(9)</sup> da adeguare entro agosto 2018, fino a tale data pari a 6 m

138. tutti i punti di emissione riportati nella tabella precedente dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e dovrà essere riportato anche il diametro del camino sul relativo manufatto;

139. i limiti di emissione autorizzati al precedente punto, si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando

- l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione;
140. i valori di durata massima si intendono riferiti alle condizioni di regime degli impianti, escluso il tempo relativo alle fasi di avvio e di arresto;
141. per i nuovi punti di emissione E14 ed E1\_B, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva della data di messa in esercizio degli impianti, ad ARPAE - SAC e ARPAE - Sezione di Bologna, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 5, titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
142. entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti, salvo diversa comunicazione relativa alla richiesta motivata di proroga;
143. il Gestore è tenuto ad effettuare, per il punto di emissione E14, gli autocontrolli di messa a regime durante un periodo continuativo di 10 giorni, a partire dalla data fissata per la messa a regime degli impianti. In tale periodo, la ditta dovrà effettuare tre controlli (il primo giorno, il decimo e in un giorno intermedio qualsiasi), così come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nella Sezione D3;
144. la comunicazione preventiva della data di messa in esercizio di cui al punto 4. e l'effettuazione dei controlli di messa a regime, come da punto 6., dovranno essere eseguiti anche per i punti di emissione E1 ed E2, al momento dell'eventuale sostituzione dei motori ad essi collegati;
145. l'impianto di biofiltrazione asservito al punto di emissione E1\_A (stato di fatto) ed E1\_B (post adeguamento) deve essere costituito da un materiale biologicamente attivo, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio; al fine di garantire le migliori condizioni di sviluppo della flora batterica, si individuano le seguenti caratteristiche:
- portata specifica: 100-500 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>h
  - umidità del letto: 25 - 50%
  - temperatura di esercizio: < 40°C
  - acidità del letto (pH): 4.5 - 6.5
  - perdite di carico del letto filtrante: 0,1 - 10 Kpa
146. entro 6 mesi dalla messa in esercizio del biofiltro E1\_B sia realizzata una campagna di misure olfattometriche volte a determinare l'efficienza di abbattimento dell'odore tramite misure in punti a monte e a valle dello stesso, i cui risultati dovranno essere annotati nel report annuale;
147. sono, inoltre, presenti i seguenti punti emissione associati a sfiati da serbatoi per i quali non vengono fissati limiti alle emissioni:

Punto	Fase di provenienza
-------	---------------------



<b>di emissione</b>	
<b>ES1 e ES2</b>	sfiati dai serbatoi di stoccaggio del percolato (in prossimità delle vasche di stoccaggio)
<b>ES3</b>	sfiato dai serbatoi di stoccaggio del percolato (posto sul piazzale di ingresso alla discarica)
<b>ES4</b>	sfiati dai serbatoi di stoccaggio gasolio
<b>da ES5 a ES26</b>	sfiati dai serbatoi di stoccaggio del percolato

148. si elencano i seguenti punti di emissione, comunque presenti nel sito, non soggetti ad autorizzazione in quanto elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso tecnologico e/o civile pari a 3 MW per gli impianti alimentati a gas metano o GPL e pari a 1 MW per gli impianti alimentati a diesel:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Provenienza</b>
<b>E3</b>	Gruppo elettrogeno - area vasche di stoccaggio (24kW)
<b>E4</b>	Gruppo elettrogeno - piazzale di uscita (24kW)
<b>E6</b>	Gruppo elettrogeno - piazzale di ingresso (24kW)
<b>E17</b>	Caldaia a GPL per riscaldamento box uffici palazzina (25,4 kW)
<b>E20</b>	Gruppo elettrogeno - impianto TMB (60 kW)

149. i camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

150. tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione;

151. i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda alle indicazioni riportate all'allegato D.4 dell'AIA;

## **ODORI**

152. deve essere attuato un Piano di monitoraggio l'utilizzo di nasi elettronici collocati presso i recettori sensibili ed in grado di rappresentare il disagio olfattivo presente, oltretutto di valutare nel tempo l'efficacia degli interventi di mitigazione attuati o imposti al gestore dell'impianto stesso; a tal fine il proponente dovrà presentare un'adeguata proposta entro aprile 2017 all'ARPAE, AUSL e Comune di Imola per la sua approvazione;

153. viste le problematiche più volte segnalate relative allo stato dei mezzi (pulizia e maleodore) che conferiscono i rifiuti agli impianti Tre Monti e vista la procedura individuata dai proponenti, inserire nel report annuale la presentazione di una relazione circa gli esiti delle verifiche effettuate sullo stato dei mezzi e le azioni intraprese;

#### **EMISSIONI SONORE**

154. il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

<b>Limiti di immissione assoluti</b>		<b>Limiti di immissione differenziale</b>	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3
60 (classe III)	50 (classe III)		

155. il Gestore è tenuto a provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora intervengano modifiche dell'impianto che lo richiedano;

#### **PAESAGGIO**

156. dovrà essere effettuata una adeguata manutenzione degli impianti vegetazionali che sono previsti nel progetto di mitigazione in particolare dei filari posti a barriera sul confine;

#### **VIABILITA'**

157. fatto salvo il rispetto del Codice della Strada, HERAmbiente dovrà prevedere il rispetto di quanto previsto dalle ordinanze emanate dal Comune di Imola nei rapporti con tutti i soggetti che accedono alla discarica dandone adeguata evidenza ai soggetti medesimi anche tramite la predisposizione di adeguati strumenti informativi, al fine di migliorare il traffico e prevenire incidenti stradali;

158. il gestore dell'impianto dovrà provvedere alla manutenzione alle vie di accesso alla discarica al fine di minimizzare l'impatto derivante dal traffico dei mezzi pesanti, rispettando quanto previsto dalla Convenzione già sottoscritta con il Comune di Imola con DCC n. 52 del 07/04/2016 e modificata con DCC n. 153 del 29/09/2016, ed adeguandola se necessario;

## **SALUTE**

159. il Piano di Sorveglianza Sanitaria, a carico dei proponenti, dovrà essere integrato con un organismo di supervisione costituito in linea di massima dal Comune di Imola e dagli Enti di controllo (ARPAE, AUSL). Tale organismo sarà sostenuto dalla partecipazione di professionista indipendente di adeguato profilo scientifico in tema di epidemiologia ambientale e dovrà operare con trasparenza nei confronti dei portatori di interesse i quali dovranno necessariamente essere coinvolti, sia nella fase di elaborazione del programma sia nel corso dei lavori, anche attraverso adeguati strumenti di rappresentanza partecipativa;

## **DISMISSIONE DELL'IMPIANTO TMB**

160. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione TMB e le attività connesse all'esercizio della discarica deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; a tal fine, al momento della dismissione dell'impianto, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata;

161. in ogni caso, il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione ed eliminazione delle materie prime e degli scarti di lavorazione, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
- pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
- rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
- demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
- presentazione, ad Arpae - Settore Concessioni Autorizzazioni (SAC), Arpae Sezione di Bologna e al Comune di Imola a mezzo PEC di una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di processo, ecc.); sulla base di dette

verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno agli Enti sopracitati un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

- al termine delle indagini e/o campionamenti e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione delle attività, il Gestore è tenuto ad inviare ad Arpae- SAC, Arpae Sezione di Bologna e al Comune di Imola a mezzo PEC una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti; in ogni caso qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, il gestore dovrà avviare la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa;

162. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto dell'Autorità competente. Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida;

#### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO**

163. dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel piano di monitoraggio e controllo che costituiscono la Sezione D.2. dell'AIA, utilizzati i metodi di analisi contenuti nella Sezione D.3 dell'Allegato I dell'AIA, adottati i criteri per il campionamento delle emissioni in atmosfera convogliate, contenuti nella Sezione D.4 dell'Allegato I dell'AIA e tenuti in considerazione le raccomandazioni di gestione contenute nella Sezione E dell'Allegato I dell'AIA;

#### **AZIONI CULTURALI**

164. presentare, previo accordo con il Comune di Imola, una campagna informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani volta a sensibilizzare la cittadinanza imolese con particolare riferimento anche agli alunni delle scuole entro il 30/09/2017;

- b) di dare atto che nel Rapporto Ambientale è stata, per mero errore materiale, riportata una prescrizione che deve invece essere cancellata, in quanto già correttamente riportata nel punto precedente; la prescrizione n. 60, lett. f) del capitolo 2.C "Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento progettuale" (pag. 108 del Rapporto Ambientale) "in conformità al PPGR, la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 15% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua ed al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base giornaliera; tale massa è intesa al netto della quantità di biostabilizzato utilizzato per la copertura, in quanto il biostabilizzato viene impiegato come rifiuto in un'operazione di recupero (R11)" è da considerarsi annullata in quanto già correttamente riportata nella prescrizione n. 60, lett. e) del capitolo 2.C "in conformità alla DGR 1996/2006, la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua ed al 25% della

massa di rifiuti smaltiti in discarica su base giornaliera; tale massa è intesa al netto della quantità di biostabilizzato utilizzato per la copertura, in quanto il biostabilizzato viene impiegato come rifiuto in un'operazione di recupero (R11)";

- c) di dare atto che visto che la stessa prescrizione è stata riportata anche nel capitolo 4 "Conclusioni" del Rapporto Ambientale, la prescrizione n. 65, lett. f) del capitolo 4 "Conclusioni" (pag. 205 del Rapporto Ambientale) *"in conformità al PPGR, la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 15% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua ed al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base giornaliera; tale massa è intesa al netto della quantità di biostabilizzato utilizzato per la copertura, in quanto il biostabilizzato viene impiegato come rifiuto in un'operazione di recupero (R11)"* è da considerarsi annullata in quanto già correttamente riportata nella prescrizione n. 65, lett. e) del capitolo 4 *"in conformità alla DGR 1996/2006, la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua ed al 25% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base giornaliera; tale massa è intesa al netto della quantità di biostabilizzato utilizzato per la copertura, in quanto il biostabilizzato viene impiegato come rifiuto in un'operazione di recupero (R11)"*;
- d) di dare atto che tali errori materiali sono stati eliminati dal deliberato in quanto le prescrizioni non sono tra loro coerenti e si specifica che tale prescrizione è scritta correttamente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera ed è parte sostanziale e integrante;
- e) di dare atto che nel Rapporto Ambientale è stata, per mero errore materiale, riportata nella prescrizione n. 33 del capitolo 3.C *"Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale"* la data di presentazione della campagna informativa sulla raccolta differenziata la data 30/06/2016, mentre la data corretta è 30/09/2017; la prescrizione n. 33 del capitolo 3.C diventa quindi *"presentare, previo accordo con il Comune di Imola, una campagna informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani volta a sensibilizzare la cittadinanza imolese con particolare riferimento anche agli alunni delle scuole entro il 30/09/2017"*;
- f) di dare atto che la stessa prescrizione è stata riportata anche nella prescrizione n. 164 del capitolo 4 "Conclusioni" del Rapporto Ambientale e anche in essa per mero errore materiale è stato scritto 30/09/2016, mentre la data corretta è da 30/09/2017; la prescrizione n. 164 del capitolo 4 corretta quindi diventa la seguente: *"presentare, previo accordo con il Comune di Imola, una campagna informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani volta a sensibilizzare la cittadinanza imolese con particolare riferimento anche agli alunni delle scuole entro il 30/09/2017"*;
- g) di dare atto che anche tale errore materiale è stato eliminato dal deliberato in quanto evidente errore di scrittura;

- h) di dare atto che ARPAE di Bologna ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- i) di dare atto che inoltre, ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per il "Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti Tre Monti" - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto di recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto della discarica di rifiuti non pericolosi "Tre Monti" (punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola, Via Pediano, 52 e ricomprendente l'attività connessa alla discarica di trattamento di rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica - impianto TMB (punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.; l'AIA è stata rilasciata con determina dirigenziale a firma del responsabile ARPAE - SAC di Bologna DET-AMB-2016-5011 del 13/02/2016 ed è stata trasmessa alla Regione Emilia - Romagna con nota prot. 23707 del 13/12/2016, acquisita dalla Regione al PG.2016.765843 del 14/12/2016; tale provvedimento costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera; tale provvedimento comprende e sostituisce l'autorizzazione all'emissione in atmosfera e l'autorizzazione agli scarichi idrici e ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 comprende e sostituisce anche l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, comprensivo del parere per la realizzazione del progetto rilasciato dal Comune di Imola;
- j) di dare atto che la Città Metropolitana di Bologna ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 senza formale delega; quindi non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- k) di dare atto che la Provincia di Ravenna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16; trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- l) di dare atto che il Comune di Riolo Terme ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- m) di dare atto che il Comune di Imola ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; ha inoltre espresso il proprio parere in materia urbanistica e al permesso di costruire, in merito alla salute pubblica e all'impatto ambientale e ha allegato la DCC n. 143 del 15/09/2016 "Potenziamento di linea elettrica esistente e realizzazione di

un nuovo tratto di linea MT 15 KV denominata "Tre Monti" in Via Pediano - Hera spa - Valutazione su variante urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 4 della LR 10/93", con nota prot.n. 46934 del 07/12/2016, acquisita dalla Regione Emilia Romagna al PG.2016.756840 del 09/12/2016; i contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi e tale parere è allegato all'AIA che costituisce l'Allegato 2 della presente delibera;

- n) di dare atto che l'AUSL di Imola ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; ha inoltre espresso il proprio parere igienico - sanitario con nota prot. n. 37111 del 07/12/2016, acquisita dalla Regione Emilia Romagna al PG.2016.756110 del 09/12/2016; i contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi e tale parere è allegato all'AIA che costituisce l'Allegato 2 della presente delibera;
- o) di dare atto che il Nuovo Circondario Imolese non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16, ma ha inviato il parere in merito al vincolo idrogeologico con nota prot. n. 11461 del 02/12/2016 acquisito dalla Regione al PG.2016.0749869 del 05/12/2016, che costituisce l'**Allegato 3** della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrale; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Nuovo Circondario Imolese non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- p) di dare atto che il Nuovo Circondario Imolese ha, inoltre, inviato in materia sismica il parere favorevole in merito all'ammissibilità del progetto e delle opere ad esso connesse con nota prot. n. 11715 del 09/12/2016, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna al PG.2016.756823 del 09/12/2016 che costituisce l'**Allegato 4** della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Nuovo Circondario Imolese non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- q) di dare atto che il Nuovo Circondario Imolese ha anche ulteriormente inviato l'autorizzazione sismica ai lavori di adeguamento per il recupero volumetrico in sopraelevazione del lotto n. 3 della discarica "Tre Monti" con decreto di autorizzazione n. 1131 del 09/12/2016 (acquisito dalla Regione al PG.2016.756824 del 09/12/2016), esclusivamente per l'avvio e la realizzazione della coltivazione in sopraelevazione e non per le opere accessorie relative alla rete del percolato e alla gestione del biogas che costituisce l'**Allegato 5** della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi

conclusiva del 12/12/16 e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Nuovo Circondario Imolese non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Nuovo Circondario Imolese non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- r) di dare atto che il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, con nota NP.2016.23538 del 01/12/2016 ha comunicato l'esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza; tale nota rappresenta l'**Allegato 6** della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; i contenuti di tale valutazione sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e riportati nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- s) l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva del 12/12/16; trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- t) di dare atto che in data 12/12/2016 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC), Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna, ha inviato con nota prot. n. 11503 del 12/12/2016, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna al PG.2016.762223 del 12/12/2016, nella quale si chiedeva che sia la nota precedentemente inviata con prot. 8862 del 16/09/2016 (acquisita dalla Regione Emilia -Romagna al PG.2016.616557 del 19/09/2016) sia la nota inviata con prot. 10372 del 3 novembre 2016 (acquisita dalla Regione Emilia - Romagna al PG.2016.702788 del 07/11/2016) fossero acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi; essendo tale comunicazione stata inviata e acquisita successivamente all'inizio dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi, non è stata possibile allegarla al Rapporto Ambientale, ma viene allegata alla presente delibera; tale nota rappresenta l'**Allegato 7** della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale; il Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- u) di dare atto che il Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna del MIBAC ha inviato una nota con prot. 8862 del 16/09/2016 (acquisita dalla Regione Emilia -Romagna al PG.2016.616557 del 19/09/2016) che rappresenta l'**Allegato 8** della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; in tale nota si dichiara parere non favorevole in quanto l'ampliamento della discarica ricade in zona bosco tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004 e l'ampliamento previsto comporterebbe la



distruzione dell'area boscata in questione, intervento non ammesso dall'art. 146, comma 1 del D.lgs. 42/2004; in tale parere è dichiarato, inoltre, che al fine di garantire il livello minimo di compatibilità paesaggistica, occorre quantomeno ridefinire il progetto, escludendone l'ampliamento della discarica nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice e proporre una soluzione di qualità, che persegua il miglioramento del contesto paesaggistico in cui si inserisce, superando il ricorso ad opere di mitigazione e/o compensazione; in tale parere si dichiara inoltre che al fine della realizzazione del progetto, "la Soprintendenza Archeologica ha pertanto prescritto l'applicazione dell'art. 96, comma 1, lett. a del D.Lgs 163/06 e quindi l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi"; essendo previsti scavi di superiori a 50 cm per la realizzazione delle opere accessorie alla sopraelevazione della discarica i contenuti di tale prescrizione sono stati fatti propri in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e riportati nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- v) di dare atto che la nota inviata dal Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna del MIBAC con prot. 10372 del 3 novembre 2016 (acquisita dalla Regione Emilia -Romagna al PG.2016.702788 del 07/11/2016) rappresenta l'Allegato 9 della presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; in tale parere il Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna fa presente che il Ministero ha già espresso il proprio parere con nota prot. 8862 del 16/09/2016 su un progetto già modificato con integrazioni ritenute sostanziali e rilevanti e che un nuovo progetto non potrà che essere valutato dal MIBAC nell'ambito di una nuova procedura autorizzativa, tenendo conto di quanto già espresso anche in sede di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; il Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna non ha, partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- w) di dare atto che HERA spa ha espresso le proprie valutazioni in merito alla modifica dell'elettrodotto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/12/16 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- x) di dare atto che l'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), verrà rilasciata conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 12/12/2016 e riportate all'interno del Rapporto Ambientale, che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera, successivamente all'approvazione del presente provvedimento di VIA, ai sensi dell'art.17, comma 7 della LR 9/99; tale Autorizzazione conterrà anche l'autorizzazione per della linea elettrica ai sensi della LR 10/91;

- y) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti CON.AMI e HERAmbiente SpA;
- z) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione agli Enti inviati alla Conferenza di Servizi (Città Metropolitana di Bologna, Provincia di Ravenna, Comune di Imola, Comune di Riolo Terme, ARPAE - ST e SAC di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna, Regione Emilia - Romagna - Servizio parchi e Risorse Forestali, Regione Emilia - Romagna, AUSL Imola Dipartimenti Igiene e Sanità Pubblica, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Autorità di Bacino Fiume Reno, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Ministero della Difesa - Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, Aeronautica Militare Italiana Comando la Regione Aerea, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Beni Comuni, HERA Spa DGO - Ingegneria sistemi a rete, ARPAE - ST e SAC di Ravenna, Unione della Romagna Faentina Servizio Politiche Forestali e Ambientali, AUSL Ravenna, Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile - Servizio Area Romagna);
- aa) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia - Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
- bb) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;
- cc) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.